

Decreto del 16 dicembre 2016

– Presidente: dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: dott. Stefano Franchioni

Ai fini del riconoscimento del privilegio c.d. artigiano di cui all'art. 2751-bis, n. 5, c.c., il creditore deve provare il possesso dei requisiti richiesti dalla "legge-quadro" (i.e. la l. n. 443/1985) al momento dello svolgimento della prestazione; sicché, per il caso in cui l'impresa sia organizzata in forma societaria, detto onere probatorio non può ritenersi assolto laddove il creditore si sia limitato a dar prova della propria iscrizione all'albo delle imprese artigiane e del mancato superamento dei limiti fissati dalla legge quanto al numero dei dipendenti, dovendo lo stesso altresì provare, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, l. n. 443/1985, (i) che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e (ii) che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

In tema di opposizione allo stato passivo, il ricorrente ha l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto del privilegio richiesto (conf. Cass. n. 13758/2005).

I principi sono stati espressi nel giudizio di opposizione ex art. 98 l. fall. promosso dal creditore, nel caso di specie, un'impresa artigiana, avverso il decreto di esecutività dello stato passivo che aveva disposto l'ammissione del credito integralmente al chirografo, non ritenendo sussistenti i presupposti richiesti ai fini del riconoscimento del privilegio c.d. artigiano.

L'opponente, in particolare, chiedeva l'ammissione del credito

al privilegio ex art. 2751-bis, n. 5, c.c., in quanto, al momento della prestazione, l'impresa: (i) risultava iscritta all'albo delle imprese artigiane tenuto dalla Provincia di riferimento; (ii) svolgeva attività di posa in opera di pietre, marmi, graniti e ceramiche; (iii) aveva un numero di dipendenti inferiore al limite indicato dalla legge per le imprese che non lavorano in serie; (iv) i suoi quattro soci erano tutti lavoratori.

Sul punto il Tribunale, ritenuta insufficiente la prova fornita dall'opponente circa la sussistenza dei presupposti di fatto del privilegio richiesto, ha rigettato l'opposizione, confermando l'ammissione del credito in via meramente chirografaria.

[Decr. 16.12.16Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)